Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 19 del 10/09/2025

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 in favore della Ditta [redacted] s.r.l..

L'anno duemilaventicinque, addì dieci del mese di settembre, con inizio della seduta alle ore 18:35 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in seduta pubblica ordinaria.

Presenti/assenti in sede:

1	*Di Giacomo Pepe Stefania*	P	2	*Volpe Gioacchino*	P
3	*Chiara Raimondo*	P	4	*Sardo Maria*	P
5	*Contino Antonio*	P	6	*Morreale Francesco Maria*	P
7	*Gallo Caterina*	P	8	*Miccichè Alfonso*	A
9	*Parello Salvatore*	P	10	*Gaziano Rosalia*	A
11	*Attardo Giuseppe*	A	12	*Buscemi Raimondo*	P

Risultano presenti/assenti, all'avvio della trattazione del punto in oggetto:

Presenti: N. 9 - Assenti: N. 3

- ✓ Presiede l'adunanza la Dott.ssa Di Giacomo Pepe Stefania, che verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistita dal Segretario Generale Dott. Giuseppe Vinciguerra, dichiara legale la seduta e stante la scelta, all'unanimità dei presenti, nomina gli scrutatori nelle persone dei sigg.: Sardo Maria, Gallo Caterina e Attardo Giuseppe.
- ✓ Partecipano altresì alla seduta, Il Sindaco e gli assessori: il Sig. Virone Francesco, il dott. Morreale Francesco Maria, la dott.ssa Marino Rossana e il dott. Volpe Gioacchino;
 Sono anche presenti il Responsabile del 1° settore dott. Alfano Domenico e del settore 5° geom. Giovanni Papia.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Il Presidente prende la parola e illustra il 6° punto all'ordine del giorno e dà lettura della proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 23/06/2025 al RGP n. 16 del 07/07/2025 avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 in favore della Ditta [redacted] s.r.l.", che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Il consigliere Buscemi chiede d'intervenire per domandare chi è stato nominato come legale difensore dell'Ente;

Il Responsabile del 1° settore dott. Alfano chiede di rispondere e riferisce che la scelta dell'allora responsabile del settore di competenza è stata quella di non affidare alcun incarico legale, poiché, avendo assegnato la procedura di gara all'UREGA, quest'ultima aveva già provveduto alla difesa in giudizio per il tramite dell'Avvocatura dello Stato che, di riflesso, nella sostanza avrebbe difeso anche l'operato dell'Ente;

Il consigliere Parello chiede la parola e domanda come mai il provvedimento risale all'anno 2021 e la proposta di debito fuori bilancio è stata istruita solo adesso;

Il dott. Alfano chiarisce che, dopo la sentenza, non è arrivata alcuna richiesta da parte della ditta fino alla data di istruttoria della pratica in discussione;

Il Presidente, terminati gli interventi, poiché nessuno chiede di parlare, dichiara aperte le operazioni di voto per l'approvazione della proposta, per alzata di mano;

L'esito della votazione è il seguente: n. 7 voti favorevoli e n. 2 contrari (Buscemi e Parello);

Sono le 20:52 dopo le operazioni di voto rientra il consigliere Attardo Giuseppe, i consiglieri presenti sono n. 10 assenti n. 2;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- La proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 23/06/2025 al RGP n. 16 del 07/07/2025 avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 in favore della Ditta [redacted] s.r.l.".
- Il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 267 del 18-08-2000;
- La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le 48/91, con le norme della legge 142/90 e s.m.i.;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 2 contrari (Buscemi e Parello), espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 23/06/2025 al RGP n. 16 del 07/07/2025 avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 in favore della Ditta [redacted] r.l.", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

ARAGONA
6° SETTORE – SVILUPPO ECONOMICO E LAVORI PUBBLICI

COMUNE DI ARAGONA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

Proposta di Consiglio Comunale

N. 02 del 23/06/2025
R.G.P 16 del 07/7/2025

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 in favore della Ditta [redacted] s.r.l.

Il Responsabile del Settore
Arch. Filippo Curallo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Preliminarmente attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale,né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento interno.

PREMESSO

che con Determinazione Dirigenziale n.144 del 17.11.2020, il Comune di Aragona ha aggiudicato in via definitiva alla ditta [redacted] s.r.l. la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di " Ristrutturazione ed adeguamento dei locali dell'asilo nido Comunale per 28 posti".

Successivamente, con Determinazione n. 134 del 19.05.2021, l'Amministrazione comunale ha revocato in autotutela la suddetta aggiudicazione definitiva.

La ditta [redacted] s.r.l., ritenendosi lesa da detta revoca, ha proposto ricorso giurisdizionale innanzi al **T.A.R. Sicilia – Palermo**, chiedendo l'annullamento della Determina Dirigenziale n. 134/2021 e la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi connessi all'aggiudicazione del contratto.

Il **T.A.R. Sicilia – Palermo**, con **sentenza n. 2292/2021,** ha accolto il ricorso della ditta [redacted] s.r.l. annullando la determinazione dirigenziale di revoca impugnata. Inoltre, in applicazione del principio della soccombenza, il Tribunale **ha condannato il Comune di Aragona al pagamento delle spese processuali**, in favore della parte ricorrente liquidando complessivi € 2.000,00 (€ duemila/00) oltre accessori e refusione del contributo unificato pari a € 4.000,00 come legge.

CONSIDERATO

che la sentenza del T.A.R. sopra menzionata costituisce titolo esecutivo a tutti gli effetti e l'Ente è tenuto a darvi integrale esecuzione, onde evitare l'aggravamento dell'esposizione debitoria per interessi di mora o eventuali procedure di esecuzione forzata;

che l'onere finanziario derivante dalla pronuncia

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N.: 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

giurisdizionale in oggetto **non era stato previsto** negli stanziamenti del bilancio di previsione dell'Ente, configurandosi a tutti gli effetti come **debito fuori bilancio** ai sensi della normativa vigente;

che, ai sensi dell'art **194, comma 1 lettera a), del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267**, i debiti fuori bilancio derivanti da **sentenze esecutive** devono essere riconosciuti con deliberazione consiliare, così da consentirne la regolarizzazione contabile ed il successivo pagamento da parte dell'Ente obbligato.

RITENUTO

Opportuno e necessario procedere al formale riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, scaturito dalla sentenza esecutiva n. 2292/2021 dal TAR Sicilia - Palermo, provvedendo contestualmente a individuare la copertura finanziaria e ad effettuare il pagamento di quanto dovuto;

CONSIDERATO

Che tale debito ammonta complessivamente a **€ 6.392,00**, corrispondente alle spese di giudizio poste a carico dell'Ente (di cui **€ 2.392,00** in favore dell'Avv. Umberto Ilardo per compensi legali ed **€ 4.000,00** in favore della ditta [redacted] s.r.l. a titolo di rimborso del contributo unificato), così come quantificato nella citata pronuncia del T.A.R.;

DI DARE ATTO

che l'onere finanziario trova copertura nel bilancio di previsione dell'Ente in corso di esercizio, sui pertinenti capitoli di spesa.

La presente proposta di deliberazione relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio deve essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell' art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO

Che il Consiglio Comunale, esaminata l'allegata relazione alla presente proposta di deliberazione, può procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA

La superiore narrativa;

DATO ATTO

che il provvedimento in esame viene proposto da questo Settore in quanto competente in materia;

VISTI:

- Il D.Lgs. 267/2000;
- L'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
- La L. R., 48/91;
- La L.R. 5/2011;
- il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

PROPONE

DI APPROVARE la presente proposta di deliberazione;

DI RICONOSCERE, ai sensi dell' art. 194, comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza della Corte Costituzionale n.16/2021 in favore della ditta [redacted] s.r.l.

DI DARE ATTO che con il presente provvedimento si definisce tacita la posizione creditoria delle parti sopra citate scaturente dalla sentenza n.2292/2021 dal TAR Sicilia – Palermo e dagli atti ad essa connessi, anteriori e successivi;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

DI RITENERE che, ad intervenuta esecutività della deliberazione, il settore comunale competenze adotti tempestivamente tutti i consequenziali provvedimenti amministrativi finalizzati al pagamento di quanto dovuto e, comunque, necessari per assicurare la compiuta definizione della procedura;

DI FARE FRONTE alla spesa in argomento con imputazione al cap. 9482 UEB 08.01.11.10;

DI DARE ATTO che dovrà trasmettere la deliberazione ed i relativi allegati, alla Procura Regionale della corte dei Conti ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Si allegano alla proposta:

Allegato 1: Relazione del 6° settore;

Allegato 2: Sentenza n.2292/2021

Il Responsabile del Settore
Arch. Filippo Curallo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N.: 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA

PROCEDURE DEFLATTIVE E DEFINITORIE DEL CONTENZIOSO

DITTA [redacted] s.r.l.

Relazione del 6° Settore

Competente per materia, intorno al Riconoscimento debito fuori bilancio
Ai sensi dell'art.19, comma 1, lettera a), del D.Lgs.267/2000

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

Allegato n.1 alla proposta di Consiglio Comunale n. 02 *del* 23/06/2025

Premessa

Il sottoscritto Responsabile del 6° Settore, nel predisporre la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, espone quanto segue ai fini dell'istruttoria e della motivazione tecnica del riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali – T.U.E.L.).

Fatti e motivazioni

Con Determinazione Dirigenziale n. 144 del 17/11/2020, il Comune di Aragona ha proceduto all'aggiudicazione definitiva in favore della ditta [redacted] *S.r.l.*, con sede in [redacted] dell'appalto relativo ai "Lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali dell'asilo nido comunale per 28 posti".

Tuttavia, con successivo provvedimento di autotutela – Determinazione n. 134 del 19/05/2021 – l'Amministrazione ha disposto la revoca della suddetta aggiudicazione, motivandola sulla base di valutazioni sopravvenute di interesse pubblico.

La ditta aggiudicataria, ritenendo illegittima la revoca, ha promosso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – sede di Palermo, chiedendo l'annullamento dell'atto di revoca e la tutela dei propri interessi legittimi.

Con sentenza n. 2292/2021, il T.A.R. Sicilia – Palermo ha accolto il ricorso, annullando la Determinazione n. 134/2021, ritenendo fondate le doglianze formulate dalla ditta [redacted] *S.r.l.*

In applicazione del principio della soccombenza, il Tribunale ha altresì condannato il Comune di Aragona al pagamento:

- delle **spese di giudizio**, quantificate in euro **2.000,00**, oltre accessori di legge, da corrispondere al difensore della parte ricorrente, Avv. [redacted];
- della **refusione del contributo unificato**, pari ad euro **4.000,00**, da corrispondere alla ditta ricorrente;

per un importo complessivo pari a euro **6.392,00**.

Rilevanza giuridica e finanziaria

La sentenza del T.A.R. costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge e impone all'Ente l'obbligo di provvedere all'integrale esecuzione delle statuizioni ivi contenute, al fine di evitare l'attivazione di eventuali azioni esecutive o l'aggravamento dell'esposizione debitoria dell'Ente.

Poiché l'obbligo di pagamento derivante dalla pronuncia giurisdizionale è sopravvenuto e non era previsto nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, la spesa in oggetto assume la natura di **debito fuori bilancio**, da riconoscere secondo le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lett. a), del T.U.E.L.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene necessario e doveroso:

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

- procedere al **formale riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio** derivante dalla sentenza esecutiva n. 2292/2021;
- individuare la **copertura finanziaria** nel bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio in corso, sui pertinenti capitoli di spesa;
- autorizzare il pagamento degli importi dovuti, così come stabiliti dalla sentenza;

L'importo complessivo da riconoscere e liquidare ammonta a euro **6.392,00**, così suddivisi:

Beneficiario	Voce	Importo
Avv. [redacted]	Onorari liquidati	€ 2.000,00
	Rimb. Spese 15%	€ 300,00
	Rimb. CPA 4%	€ 92,00
Ditta [redacted] S.r.l.	Rimborso contributo unificato	€ 4.000,00
Totale		**€ 6.392,00**

La presente relazione accompagna la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Comunale e sarà altresì trasmessa, unitamente agli atti, al **Collegio dei Revisori dei Conti** per il prescritto parere di competenza, ai sensi dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
Arch. Filippo Curallo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

FIN. 01178/2021 REG.RIC.
Firmato digitalmente da
UMBERTO LARDO
CN = LARDO UMBERTO
C = IT

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2021, proposto da [redacted] S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Aragona, Comune di Aragona VI Settore Protez.Civ. Ig.Pubbl. Tecnol.E Manutenz. Sicur.Lavoro Sviluppo Econ. Lavori Pubblici, Regione Sicilia - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento Tecnico, Regione Sicilia - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipart. Tecnico Urega Sez. Territ. di Agrigento non costituiti in giudizio;

Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilita', Regione Siciliana - Urega - Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti Lavori Pubblici Agrigento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Villareale, 6;

nei confronti

Co.Gen.Ap. S.r.l. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE,

CON RISERVA DI PROPORRE MOTIVI NUOVI E/O AGGIUNTI

- della Determinazione dirigenziale n. 134 del 19 maggio 2021 (R.U.D. n.478 del 19 maggio 2021), comunicata a mezzo PEC il 25 maggio 2025, con cui il Responsabile del 6° Settore, Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul Lavoro – Sviluppo Economico – Lavori Pubblici del Comune di Aragona ha disposto la revoca dell'aggiudicazione disposta in favore dell'impresa [redacted] s.r.l. dell'appalto dei lavori di "Ristrutturazione ed adeguamento dei locali dell'asilo nido comunale per n. 28 posti" ed ha rimesso gli atti al Presidente dell'U.R.E.G.A. di Agrigento affinché proceda alla rinnovazione degli atti di gara e all'individuazione del nuovo aggiudicatario;
- della pec del 25 maggio 2021 con cui è stata comunicata la suddetta determinazione dirigenziale n. 134 del 19 maggio 2021;
- nonché, in genere, di ogni altro atto e/o provvedimento precedente e/o successivo e/o comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, compresa, prudenzialmente, la nota prot. n.26515 del 16 febbraio 2021 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture della Mobilità, ove interpretata nel senso fatto proprio dal Responsabile del Settore 6° del Comune di Aragona, nonché della nota, sempre del Diparti-mento Tecnico del predetto Assessorato Regionale n.23994 dell'11 febbraio 2021;

NONCHÉ

per l'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del relativo contratto,

E, NELL'IPOTESI IN CUI SIA STATO O NELLE MORE VENISSE

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

STIPULATO IL CONTRATTO DI APPALTO,

per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 del D.Lgs. n.104/2010 e per l'accoglimento della domanda di subentro, che fin d'ora si esplicita;

NONCHÉ, ANCORA,

per le subordinate ipotesi in cui non venissero conseguiti l'aggiudicazione ed il contratto, ovvero in cui (in caso di parziale esecuzione da parte dell'illegittimc aggiudicatario) venisse affidata solo una parte dell'appalto, per l'accoglimento della domanda di condanna della P.A. al risarcimento per equivalente monetario per la refusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura che, s.e.o., si indica nel 15% dell'importo a base d'asta del contratto (10% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione e di chances), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria trattandosi di debito di valore nonché maggior danno ai sensi dell'art.1224, 2° comma, c.c.;

NONCHÉ

per la condanna del Comune di Aragona al pagamento dell'indennizzo previsto in caso di revoca di atti amministrativi che incidono sulla posizione del privato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e di Regione Siciliana - Urega - Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalti Lavori Pubblici Agrigento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in ultimo dall'art. 6, comma 1, lett. e), del d.l. 1° aprile 2021, n. 44;

Vista l'istanza di discussione da remoto di parte ricorrente del 30/06/2021;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, il dott. Roberto Valenti e uditi il difensore di parte ricorente, come specificato nel verbale;

Visto il comma 2 dell'art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, com modificato in sede di conversione con Legge 18 dicembre 2020 n. 176, secondo cui nel periodo compreso tra il novembre 2020 e il 30 aprile 2021 gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 60 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, omesso ogni avviso;

Dato atto dell'avviso da parte del Presidente del Collegio sulla possibilità di immediata definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato parte ricorrente premette:

-di aver partecipato al bando con cui il Comune di Aragona indiceva una procedura aperta per l'affidamento dell'appalto dei lavori di "*Ristrutturazione ed adeguamento dei locali dell'asilo nido comunale per n. 28 posti*", CIG: 83723222AE, con importo complessivo di € 385.533,03 (di cui: € 380.914,31 per lavori a base d'asta ed € 4.618,72 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica, ai sensi dell'art. 97, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., delle offerte che presentano una percentuale di ribasso superiore alla soglia di anomalia determinata, con il metodo di calcolo di cui all'art. 4 della Legge Regionale Siciliana n.13/2019;

-che in esito alla predetta procedura, con verbale della seduta pubblica n. 1 del 10/11/2021, veniva individuata la Società [redacted] quale impresa che più si avvicinava per difetto alla soglia di anomalia, avendo l'impresa offerto un

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

ribasso del 20,481;

-che con determinazione dirigenziale n. 144 del 17/11/2020 veniva definitivamente disposta l'aggiudicazione in favore della società ricorrente;

-che malgrado l'aggiudicazione in parola, l'Amministrazione non procedeva alla stipula del contratto, malgrado i solleciti di cui alle note del 10/2/2021 e del 29/3/2021.

Ciò posto, parte ricorrente insorge avverso la Determina dirigenziale n. 134 del 19/5/2021, comunicata con PC del 25/5/2021, con cui il Responsabile del 6° Settore, Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione – Sicurezza sul Lavoro – Sviluppo Economico – Lavori Pubblici del Comune di Aragona, ha disposto la revoca dell'aggiudicazione (definitiva) in favore dell'impresa [redacted] s.r.l. dell'appalto dei lavori di che trattasi, disponendo altresì di rimettere gli atti al Presidente dell'UREGA di Agrigento affinché proceda alla rinnovazione degli atti di gara e all'individuazione del nuovo aggiudicatario, in applicazione dell'art. 97, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Nel ricorso si articolano 4 motivi di censura, variamente riconducibili alla violazione di legge e all'eccesso di potere con particolare riferimento: a) alla sussistenza in specie di un rapporto ormai esaurito, posto che alla data di emanazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 16/2021, in GURI 17/2/2021, il provvedimento di aggiudicazione si era già consolidato per mancanza di impugnazione; b) alla mancata comunicazione del procedimento di avvio dell'autotutela disposta; c) al difetto di motivazione e all'eccesso di potere sotto diversi profili.

Resiste l'Avvocatura distrettuale dello Stato per le Amministrazioni regionali intimate.

Il Comune di Aragona, pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla Camera di Consiglio del 6 luglio 2021, tenutasi in collegamento da remoto, previo avvio del Presidente del Collegio sulla possibilità di immeditata definizione del ricorso con sentenza breve ai sensi dell'art. 60 c.p.a., presente il difensore di

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

parte ricorrente, la causa è stata posta in decisione.

Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'immediata definizione della causa, mediante sentenza semplificata ex arto 60 c.p.a., attesa la regolarità del contraddittorio, l'esaustiva trattazione dei fatti di causa e la completezza del compendio documentale che non necessita integrazione, tenuto anche conto dell'espresso avviso dato alle parti dal Presidente del Collegio che nulla hanno obiettato.

Il ricorso è fondato e va accolto per le considerazioni che seguono.

La questione sottoposta al vaglio del Collegio attiene agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 16/2021, depositata in data 11 febbraio 2021 e pubblicata sulla G.U.R.I. n. 7 del 17 febbraio 2021, con cui in accoglimento del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata dichiarata "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 19 luglio 2019, n. 13 (Collegato al DDL n. 476 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale")" in relazione al criterio di calcolo della soglia di anomalia delle offerte.

È notorio che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 136 della costituzione e dell'art. 30 della Legge 11 marzo 1953, n. 87, le pronunzie di incostituzionalità di una norma di legge ad opera della

Consulta si applicano anche ai rapporti pregressi, a far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Segnatamente, l'applicazione della pronuncia di incostituzionalità di una norma di legge, determinando un'espunzione dell'Ordinamento della norma cassata sin dalla sua emanazione, dispiega i propri effetti anche sui rapporti che, alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della pronuncia, siano ancora "in corso" (c.d. applicazione retroattiva delle sentenze di incostituzionalità).

Il limite alla predetta applicazione retroattiva è invece da individuare nei così detti "rapporti esauriti", tra cui occorre annoverare anche quelli consolidatisi per

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

mancata tempestiva impugnazione.

Ipotesi quest'ultima riscontrabile in specie, laddove è incontroverso che non risulta tempestivamente impugnato né il bando, né l'esito della gara. Ed invero, alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della pronuncia di incostituzionalità della norma regionale sopra indicata, nessun ricorso era stato proposto avverso gli atti di gara.

Non può quindi che condividersi con la parte ricorrente quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa: "*...Le sentenze della Corte Costituzionale trovano quindi l'unico limite negli effetti che la norma colpita ha irrevocabilmente prodotto, quali la preclusione nascente dal giudicato o la scadenza dei termini di prescrizione o di decadenza, oppure nell'esaurimento del rapporto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 5 settembre 2005 n. 4513), o - ancora - nella situazione giuridica in astratto interessata e determinata da atti e fatti rilevanti sul piano sostanziale e processuale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 agosto 2007 n. 4476) ...*" *(cfr., ex multis, Cons. St., Sez. IV, 21 agosto 2012, n.4583; Cons. St., Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5152; Cons. St., Sez. IV, 25 luglio 2005 n.3955, nello stesso senso anche: Cass Civ., Sez. I, 20 novembre 2012, n. 20381).*

Ed anche questo Tribunale Ammnistrativo ha avuto già modo, confortato anche dal Giudice Amministrativo di appello siciliano, di poter ribadire detti principi (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. III, febbraio 2017, n. 325; C.G.A. Sez. giurisdiz., 28 dicembre 2017, n. 574).

Di tali orientamenti è consapevole anche l'Amministrazione regionale.

Infatti, con nota prot. 26515 del 16/2/2021 (emanata nelle more della pubblicazione sulla GURI della sentenza della corte Costituzionale n. 16/2021, già nota), l'amministrazione regionale ha avuto modi di precisare che "*..le pronunce della Corte Costituzionale che colpiscono le norme applicate dalla pubblica amministrazione nell'esercizio dei propri poteri, non incidono sui cosiddetti "rapporti esauriti", dovendosi intendere, per tali, i rapporti per i quali il giudice si sia già pronunciato con sentenza definitiva ovvero siano decorsi i termini di*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

impugnazione giurisdizionale dell'atto emanato sulla base della norma successivamente dichiarata incostituzionale (cfr. Cons. St. sez. V, 11 gennaio 2013; Cons. St. sez III, 14 marzo 2012, n. 1429; Cons. St. ad. plen., 8 aprile 1963, n. 8)"; purtuttavia, l'Amministrazione ha avuto modo, altresì, di chiarire che "*...secondo la citata giurisprudenza, l'intervenuta inoppugnabilità del provvedimento non impedisce alla pubblica amministrazione di annullare l'atto illegittimo per sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma applicata*". Ha quindi osservato che «*l'inoppugnabilità determina dunque l'esaurimento del rapporto solo nei confronti del privato, interessato ad ottenere l'annullamento del provvedimento in sede giurisdizionale, ma non nei confronti della pubblica amministrazione che, una volta intervenuta la sentenza dichiarativa dell'illegittimità costituzionale, può sempre esercitare i propri poteri di autotutela (...) (T.a.r. Milano, sez. II, 5 novembre 2015, n.2342; Cons. St., sez VI, 9 giugno 2033, n.3458; T.a.r. Catanzaro, sez.II, 17 novembre 2007, n.1721). Resta ferma, in tale caso, la necessità che l'amministrazione valuti, in maniera rigorosa, la sussistenza di un interesse pubblico all'annullamento, attuale e prevalente sulle posizioni giuridiche private costituitesi e consolidatesi medio tempore, escludendosi, in particolare, che tale interesse pubblico possa consistere nel mero ripristino della legalità violata e ciò in applicazione dei principi sempre afferma' dalla giurisprudenza in materia di esercizio di autotutela che trovano riscontro nell'art. 21-nonies della legge l7 agosto, n.241 (T.A.R. Lecce, sez. I, 7 dicembre 2016, n1845; Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10- 08-2011, n. 4770)*».

Coerentemente con dette considerazioni, la stessa nota dell'Amministrazione regionale, nel dare indicazioni alle stazioni appaltanti e alle Amministrazioni aggiudicatarie sugli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 16/2021, si premura di segnalare, alla lettera G), che "*Nelle procedure di scelta del contraente in cui sia già intervenuta l'aggiudicazione (definitiva), sia già decorso il termine utile per eventuali impugnative ma non si sia ancora proceduto alla*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

stipula del contratto, sarà facoltà del R.U.P., sulla base applicativa del principio di legalità, di adottare una eventuale determinazione in autotutela".

Potere di autotutela che, nel caso in esame, non risulta debitamente esercitato posto che, in primo luogo, come dedotto con la prima censura, è stata del tutto obliterata la comunicazione di avvio del procedimento da parte della Stazione appaltante: a diversi fini, infatti, non rilevano le note sollecitatorie dell'aggiudicatario ai fini della firma del contratto, nemmeno laddove, con il secondo sollecito, la parte aveva fatto cenno –in assenza di alcun risconto o deduzione da parte del Comune di Aragona- alla sentenza della corte Costituzionale.

Inoltre, il Comune di Aragona ha ritenuto di adottare un provvedimento di revoca ex art. 21-quinques L. n. 241/1990 ritenendo sussistenza "*un mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento*".

Posto che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidente del Consiglio dei Ministri era già nota, essendo intervenuta prima della gara di che trattasi, nel fattispecie qui in esame l'Amministrazione avrebbe potuto, sussistendone i presupposti (previa comunicazione di avvio del procedimento) e con ampia ed articolata motivazione adottare, se del caso, un provvedimento di annullamento in autotutela e non già un provvedimento di revoca.

Quanto allo specifico potere di autotutela, pure rappresentato –come sopra evidenziato- dall'Amministrazione regionale (con le precisazioni già evidenziate), può convenirsi con la recente giurisprudenza della sezione staccata di Catania del T.A.R. per la Sicilia, di cui alla recente sentenza 20 maggio 2021, n. 1654 (pure richiamata opportunamente da parte ricorrente) secondo cui «...*la sopravvenienza di una declaratoria di illegittimità costituzionale non dà la stura ad una fattispecie di c.d. autotutela doverosa. Invero, come ben evidenziato dalla giurisprudenza, quando la Pubblica amministrazione assiste alla sopravvenienza di una dichiarazione di incostituzionalità di una norma sulla base della quale abbia in precedenza adottato un atto amministrativo "vi potrebbe essere" una valutazione da parte dell'Amministrazione procedente dell'impatto della pronuncia*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

costituzionale sull'atto amministrativo ai fini dell'esercizio dei poteri di autotutela (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2015, n. 1862; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 13 luglio 2015, n. 9354). Ma l'esercizio del potere di autotutela (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 27 aprile 2020, n. 2691) "richiede la motivata identificazione dello specifico interesse pubblico attuale, diverso dal mero ripristino della legalità" (nel caso in esame, della legalità costituzionale) e, nel sistema di doglianze della società ricorrente, non viene indicata nessuna ragione – se non il mero ripristino della legalità violata, con effetti favorevoli per la sfera giuridica della stessa deducente – che possa inverare l'interesse pubblico specifico alla rimozione dell'atto illegittimo».

Nel caso in esame, il provvedimento di "revoca" (e non di annullamento in autotutela) non contiene alcuna motivazione ulteriore nei sensi sopra indicati.

Con conseguente fondatezza anche della seconda e della terza censura, contestualmente scrutinate per evidente omogeneità.

Quanto precede, assorbito il quarto ed ultimo profilo di doglianza, comporta l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento della Determinazione dirigenziale n. 134 del 19 maggio 2021 (R.U.D. n.478 del 19 maggio 2021).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in danno del Comune di Aragona, secondo quanto prescritto dal D.M. n. 55/2014, mentre possono essere compensate nei confronti dell'Amministrazione regionale tenuto conto della legittimità della nota prot. n.26515 del 16 febbraio 2021 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture della Mobilità.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla la Determinazione dirigenziale di revoca del Comune di Aragona n. 134 del 19 maggio 2021.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Condanna il Comune di Aragona al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori e refusione del contributo unificato, come per legge; spese compensate nei confronti dell'Amministrazione regionale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Bartolo Salone, Referendario

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Roberto Valenti **Maria Cristina Quiligotti**

IL SEGRETARIO

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Firmato digitalmente da
Firmato digitalmente da
UMBE
UMBERTO
LEARDO
CN = LEARDO UMBERTO
C = IT

'A DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

ex art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

o Avv. [redacted] (C.F. [redacted], fax [redacted]), nella qualità di procuratore e difensore della [redacted] S.R.L., con sede a [redacted], Via [redacted] n° [redacted] P. IVA [redacted], in persona del suo leg. rappr. *pro tempore*, Sig. [redacted], ed elettiv. dom. a [redacted] Via [redacted], presso lo studio dell'Avv. [redacted], giusta procura in atti, mediante messaggio di posta elettronica certificata inviato dalla PEC mittente [redacted], regolarmente iscritta nel pubblico registro REGINDE,

NOTIFICO

ad ogni effetto di legge, l'allegato atto informatico, "*Sentenza n. 2292/21*", firmato digitalmente, estratto dal fascicolo telematico del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Palermo, Sezione Terza, iscritto al n. 1178/2021 R.G., a:

1) **COMUNE DI ARAGONA**, Cod. Fisc. 80000360844, con sede in Aragona, via Roma n. 134, in pers. del suo leg. rappr. *p.t.*, non costituito nel giudizio al TAR, trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.comune.aragona.ag.it, estratto dal pubblico registro REGINDE,

2) **COMUNE DI ARAGONA, 6° SETTORE, PROTEZIONE CIVILE, IGIENE PUBBLICA, TECNOLOGIA E MANUTENZIONE – SICUREZZA SUL LAVORO – SVILUPPO ECONOMICO – LAVORI PUBBLICI**, Cod. Fisc. 80000360844, con sede in Aragona, via Roma n. 134, in pers. del suo leg. rappr. *p.t.*, non costituito nel giudizio al TAR ,trasmettendone copia informatica a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.comune.aragona.ag.it, estratto dal pubblico registro REGINDE;

DICHIARO

che la presente notifica viene effettuata con riferimento al procedimento iscritto al n. 1178/2021 R.G. del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo, Sezione Terza, definito con sentenza n. 2292/2021, pubblicata il 23 luglio 2021,

ATTESTO

ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 *bis* comma 9 *bis* e 16 *undecies* comma 3 del D.L. 179/12, che la copia informatica "*Sentenza n. 2292_21*" [Sentenza n. 2292/2021, pubblicata il 23 luglio 2021], è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo informatico del relativo procedimento dal quale è estratta.

Caltanissetta, lì 30 luglio 2021

Avv. [redacted]

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Parere di regolarità tecnico amministrativa
Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime parere FAVOREVOLE, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa dell'atto in oggetto, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000. **Il Responsabile del 6° Settore** *Arch. Filippo Curallo*

Parere di regolarità contabile
Sulla presente proposta di deliberazione, il sottoscritto Responsabile del Servizio, esprime parere FAVOREVOLE, attestante la regolarità contabile dell'atto in oggetto, ai sensi dell'articolo 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000. **Il Responsabile del 2° settore** Ragioneria Finanza - Entrate *Geom. Calogero Alongi*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA

Libero Consorzio comunale di Agrigento

Il Collegio dei Revisori dei Conti

copia estratta dal sito web

Verbale N. 6 del 01/07/2025

***Parere su Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale N.02 del 23/06/2025, avente per oggetto: "Riconoscimento debito* fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 in favore della Ditta [redacted]**

Premesso

Che in data 25.06.2025 il Comune di Aragona, con richiesta trasmessa a questo Ufficio mezzo PEC, chiedeva parere sulla proposta di Deliberazione avente per oggetto: "*Riconoscimento d*ebito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 in favore della Ditta [redacted] s.r.l."

Che con la mail PEC sopra citata, sono stati trasmessi anche i seguenti documenti:

a) Proposta di deliberazione N. 02 del 23/06/2025, avente per oggetto: *"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 in favore della Ditta [redacted] s.r.l."*

b) Parere favorevole di regolarità Tecnica e di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del 6° settore Arch. Filippo Curallo e responsabile del 2° settore Geom. Calogero Alongi;

c) Sentenza N. 2292/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale T.A.R. Sicilia, con cui viene condannato il comune di Aragona a pagare: spese di giudizio pari a €. 2.000,00 oltre accessori di legge, da corrispondere al difensore della parte ricorrente Avv. [redacted] e refusione del contributo unificato pari ad €. 4.000,00, per un importo complessivo pari ad **€. 6.392,00;**

d) Copia di documento comprovante notifica al comune di Aragona del provvedimento di sentenza N. 2292/2021 T.A.R. Sicilia, da parte dell'Avv. [redacted]

Visto

l'art. 194 del D.lgs. 267/2000 che prevede per gli Enti Locali il riconoscimento, con deliberazione consiliare, della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) Sentenze esecutive;

b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stata rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società

costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

- l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del TUEL, il quale stabilisce che l'Organo di revisione rilascia pareri in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

Preso Atto

- del contenuto della proposta di delibera ed in particolare della sentenza, N. 2251/2021 del Tribunale di Marsala, con cui viene condannato il comune di Aragona al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente [redacted] s.r.l., per complessivi €. 2.000,00, oltre accessori e refusione del contributo unificato pari, per legge, ad €. 4.000,00;

;

- che il debito fuori bilancio che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale per un importo complessivo di €. **6.392,00** trova imputazione e copertura finanziaria al capitolo 9482 UEB 08.01.11.10;
- che il Consiglio Comunale resta competente al riconoscimento del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
- dell'orientamento della Corte dei Conti che ha posto particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell'Organo consiliare in relazione alla possibilità di disporre in via d'urgenza il pagamento, nelle more del successivo provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio, da parte del Consiglio Comunale;
- che il riconoscimento di tale debito rispetta i principi contabili e le norme di legge;

Considerato

- il parere favorevole di Regolarità Tecnica;
- il parere favorevole di Regolarità Contabile;

Esprime

parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla Proposta di Deliberazione per il C.C. N. 02 del 23/06/2025 avente ad oggetto:
"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 in favore della Ditta [redacted] s.r.l.".

Ricorda che

ai sensi degli artt. 193, comma 2, e 227 del D.lgs 267/2000, le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere allegate al rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse alla sezione Enti Locali della Corte dei Conti.
I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 289/2002.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
(firmato digitalmente)

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Di Giacomo Pepe Stefania

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Volpe Gioacchino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giuseppe Vinciguerra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE ***IL SEGRETARIO GENERALE***

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- ☐ *E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*
- ☐ *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Giuseppe Vinciguerra

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 22780/2025 del 17-09-2025
Allegato 7 - Copia Documento

copia estratta dal sito web